

EXERCIZIO DELLA POTESTÀ GENITORIALE DOPO IL DIVORZIO

La potestà genitoriale è l'insieme dei diritti e dei doveri che riguardano tanto la persona quanto i beni del bambino e che sono attribuiti ugualmente ad entrambi i genitori.

I genitori coniugati esercitano insieme ed in modo uguale la potestà genitoriale. In caso di divorzio dei genitori la potestà genitoriale viene esercitata secondo le disposizioni del codice relative agli effetti del divorzio nei rapporti tra genitori e bambini. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui il matrimonio dei genitori del minorenne è stato annullato o è finito a seguito del fatto che il marito di una persona dichiarata deceduta, ma che successivamente si è dimostrato che era in vita, ha contratto in buona fede un nuovo matrimonio.

Nel linguaggio comune si usa il sintagma „*custodia dei bambini*”, espressione presa in prestito da altri sistemi di diritto, che non si sovrappone in modo identico con l'esercizio della potestà genitoriale dopo il divorzio, ma che è usato anche in una serie di documenti internazionali, come la *Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento del 1980*.

Oltre alle **disposizioni del Nuovo Codice civile** riguardanti gli effetti del divorzio nelle relazioni tra bambini e genitori, bisogna tener conto anche dei diritti del bambino previsti dalla Legge n. 272/2004 relativa alla tutela ed alla promozione dei diritti dell'infanzia.

Effetti del divorzio relativi ai rapporti tra i genitori ed i loro figli minorenni

Esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori

- **la regola** è quella che, dopo il divorzio, la potestà genitoriale spetta congiuntamente ad entrambi i genitori (nel linguaggio ordinario - „custodia congiunta”).
- **eccezione**: quando ci sono motivi fondati, visto l'interesse superiore del minore, l'autorità giudiziaria decide che la potestà genitoriale sia esercitata **soltanto da uno dei genitori** (genitore affidatario). In tal caso, l'altro genitore (genitore non affidatario) conserva il diritto di vigilare sul modo in cui la prole viene educata ed istruita, nonché il diritto di consentire alla sua adozione.
- **in maniera assolutamente eccezionale**, l'autorità tutoria può decidere sul collocamento del bambino presso un parente o un'altra famiglia o un centro di accoglienza. Questi esercitano i diritti ed i doveri spettanti ai genitori nei confronti della persona del minore. In tal caso, l'autorità giudiziaria decide se i diritti relativi ai beni del bambino si esercitano dai genitori congiuntamente o da uno di loro.

Dimora del bambino dopo il divorzio

- i genitori possono **mettersi d'accordo** sulla dimora del bambino dopo il divorzio;
- se i genitori non si mettono d'accordo e decidono contrariamente all'interesse superiore del bambino, l'autorità tutoria decide, contemporaneamente con la pronuncia del divorzio, che la dimora del minorenne sia presso il genitore con il quale convive permanentemente (genitore residente). Nel caso in cui fino al divorzio il bambino ha vissuto con entrambi i genitori, l'autorità giudiziaria decide che la dimora sarà presso uno di loro, tenendo conto del suo interesse superiore.
- eccezionalmente, e soltanto se è nell'interesse superiore del bambino, l'autorità giudiziaria può decidere che questi deve vivere presso i nonni o altri parenti o persone, con il loro consenso, o presso un centro di accoglienza. Questi sorvegliano il bambino e fanno tutto quello che è necessario per la salute,

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

l'educazione e l'istruzione del bambino.

- Se crea problemi per l'esercizio della potestà o di altri diritti genitoriali, la dimora del minore non può essere cambiata senza il consenso di *entrambi* i genitori. Nel caso in cui i genitori non si mettono d'accordo su tali aspetti, l'autorità giudiziaria decide se il cambiamento della dimora è opportuna o meno.

Rapporti personali del bambino con i genitori e con altre persone importanti nella sua vita

- il bambino ha il diritto di mantenere rapporti personali e contatti diretti con i genitori, i parenti, nonché con altre persone nei confronti delle quali il bambino ha dimostrato rapporti di attaccamento.

- il genitore o, a seconda del caso, i genitori separati dal loro figlio hanno il diritto di avere rapporti personali con lui.

- in caso di disaccordo tra i genitori, l'autorità giudiziaria decide sulle modalità di esercizio di tale diritto.

- il bambino ha il diritto di conoscere i suoi parenti e di avere rapporti personali con loro, nonché con altre persone accanto alle quali il bambino ha goduto della vita familiare.

- i genitori o un altro rappresentante legale del bambino non può impedire le sue relazioni personali con i nonni, i fratelli e le sorelle o con altre persone accanto alle quali il bambino ha goduto della vita familiare, salvo i casi in cui l'autorità giudiziaria decide in tal senso, ritenendo che ci siano motivi fondati che mettono in pericolo lo sviluppo fisico, psichico, intellettuale o morale del bambino.

I rapporti personali si possono realizzare tramite:

a) incontri del bambino con il genitore o un'altra persona avente diritto a relazioni personali con il bambino;

b) visita del bambino presso la sua dimora;

c) ospitalità offerta al bambino a durata determinata da parte del genitore o di un'altra persona presso la quale il bambino risiede abitualmente;

d) corrispondenza o un'altra forma di comunicazione con il bambino;

e) trasmissione di informazioni al bambino relative al genitore o ad altre persone aventi diritto di mantenere rapporti personali con il bambino;

f) trasmissione di informazioni relative al bambino, incluse le foto recenti, le valutazioni mediche o scolastiche, al genitore o alle altre persone aventi diritto di mantenere rapporti personali con il bambino.

Contributo dei genitori alle spese di crescita, educazione, istruzione e formazione professionale dei bambini

- i genitori **si possono mettere d'accordo** sul loro contributo alle spese di crescita, educazione, istruzione e formazione professionale dei bambini, accordo del quale può prendere atto il notaio in caso di divorzio notarile o l'autorità tutoria, tramite sentenza di divorzio,

- in caso di disaccordo, l'autorità tutoria determina il contributo di ciascun genitore alle spese di crescita, educazione, istruzione e formazione professionale dei bambini;

- l'obbligo di mantenimento si esercita ***in natura***, mediante la messa a disposizione di tutto quanto necessario per la vita e, a seconda del caso, delle spese per l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale.

- soltanto se l'obbligo di mantenimento non viene rispettato volentieri, in natura, l'autorità tutoria ne dispone l'esecuzione mediante il pagamento dell'assegno di mantenimento, in denaro. L'assegno di mantenimento può essere sotto la forma di somma forfetaria o di quota percentuale del reddito netto mensile di colui che deve il mantenimento. L'assegno di mantenimento fissato in somma forfetaria sono indicizzati di diritto, ogni trimestre, in funzione del tasso di inflazione.

- l'assegno di mantenimento dovuto dal genitore viene determinato fino ad un quarto del suo reddito mensile netto per un bambino, un terzo per 2 bambini e la metà per 3 o più bambini. L'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto ai bambini, assieme all'assegno di mantenimento dovuto ad altre persone, secondo la legge, non può superare metà del reddito netto mensile di colui che è tenuto a pagarlo.

- l'assegno di mantenimento si paga sotto la forma di ***rate periodiche***, alle date convenute o, in assenza dell'accordo, alle date fissate con decisione giudiziaria.

- le parti possono convenire o, in caso di motivi fondati, l'autorità tutoria può decidere che l'assegno di mantenimento sia pagato mediante ***il pagamento anticipato di una somma globale*** necessaria per coprire le necessità di mantenimento dell'avente diritto per un periodo più lungo o per tutto il periodo in cui l'assegno di mantenimento è dovuto, nella misura in cui il debitore dell'assegno di mantenimento ha i

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.

mezzi necessari per la copertura di tale obbligo.

- in caso di cambiamento delle possibilità finanziarie del genitore che paga l'assegno di mantenimento e le necessità del bambino che lo riceve, l'autorità tutoria, secondo le circostanze, può aumentare o diminuire l'assegno di mantenimento o può decidere la cessazione del suo pagamento.

Progetto „Arrivano i Codici !”

Il contenuto di questa documentazione non rappresenta un'interpretazione ufficiale del Nuovo Codice civile e non esaurisce tutti gli aspetti relativi a tale argomento.